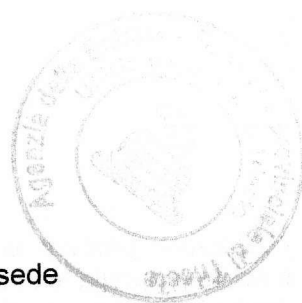


**STATUTO ASSOCIAZIONE
" TriesteAltruista OdV"**



Art. 1

Denominazione - sede

E' costituita un'associazione non riconosciuta denominata "TriesteAltruista OdV", con sede legale in Trieste

L'Associazione adotta come riferimento il D.Lgs 117/2017.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art.2

Finalità e attività

L'associazione non ha fini di lucro.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ed ha lo scopo di rispondere ai bisogni sociali della città di Trieste, del territorio regionale, e dei territori limitrofi (Euroregione) anche mobilitando nuove energie di cittadini e particolarmente, tra le nuove generazioni che, seppure impegnati nel lavoro o nello studio o in età libera (pensione) o in situazioni sociali difficili (emigranti, emarginati) e quindi con poche occasioni di fare volontariato, manifestano lo spirito altruista.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere le finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- di carattere civile, attraverso azioni e attività volte alla tutela e al miglioramento della qualità della vita delle persone, della comunità, dell'ambiente e delle istituzioni.
- promozione del valore e della funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo realizzando, per il tramite dell'associazione, occasioni di volontariato senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- attivare sinergiche collaborazioni con gli enti-non profit per creare opportunità di volontariato con bassa soglia di accesso, al fine di permettere al volontario, con esigenze di flessibilità, di svolgere l'attività di volontariato sia per attività gestite direttamente da TriesteAltruista, sia a supporto di iniziative e attività di altre organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di solidarietà sociale;
- rappresentare un luogo di riferimento per coloro che cercano opportunità di volontariato in modo continuativo ma flessibile, preferibilmente in prossimità della propria città e fuori degli orari di lavoro, attraverso la creazione di una "Banca-dati" che permetta di raccogliere, da un lato le informazioni e le adesioni dei volontari e dall'altro le esigenze delle OdV, facilitando così l'incontro tra domanda e offerta;
- sviluppare, organizzare e gestire progetti di "occasioni di volontariato", in forma diretta o in partnership con altre organizzazioni ed enti;
- sensibilizzare, attraverso campagne e giornate dedicate al volontariato, la collettività sul tema innovativo del volontariato flessibile per incoraggiare tutti i cittadini, dallo studente al lavoratore o alla casalinga, a fornire tempo e solidarietà in misura delle proprie disponibilità. Pertanto, favorire l'esercizio di attività di volontariato, in particolare tra quelle persone disponibili ad impegnare il loro tempo libero a favore degli altri, che hanno poco tempo e non possono garantire "tempi certi" alle attività programmate, ma che desiderano e sono interessate a dare il proprio contributo sociale con "occasioni di volontariato" anche flessibile;
- realizzare appositi corsi di orientamento e formazione ai volontari, per fornire adeguata preparazione all'attività di volontariato da svolgere. Attuare studi, ricerche, pubblicazioni;
- produrre e diffondere pubblicazioni inerenti al tema delle "occasioni di volontariato";

ALLEGATO all'atto
12/10/2022
3895
Per il Direttore Provinciale
FUNZIONARIO
Gigliano Giardin

- stimolare, promuovere e realizzare ogni attività culturale idonee alla diffusione, promozione e sostegno della finalità associativa compresi seminari, congressi, dibattiti, pubblicazioni, scambi culturali ed informativi;

Tutte le attività appena citate sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) el D.Lgs. 117/2017 del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 3

Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le finalità che animano l'associazione. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari/volontari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e curriculum vitae da parte del richiedente secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci sostenitori: si considerano coloro che pur non svolgendo attività diretta sostengono spiritualmente, economicamente e patrimonialmente l'Associazione;
- 4) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Organo di Amministrazione, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà o che hanno prestato un contributo particolarmente significativo e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione e alla città.

Art.4

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario/volontario è necessario presentare apposita domanda scritta all'Organo di Amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario/volontario si acquisisce a seguito di apposita delibera dell'Organo di Amministrazione. In caso di rigetto il candidato rifiutato avrà a disposizione 60 giorni di tempo a partire dalla ricezione del rigetto per chiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.

Art. 5

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Organo di Amministrazione.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi, a seguito di richiesta scritta, con consultazione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 6

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando abbiano reso false dichiarazioni nella domanda scritta all'Organo di Amministrazione al momento della richiesta di adesione quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dall'Organo di Amministrazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione compresi i danni di immagine o per la protratta mancata partecipazione all'attività dell'associazione;

Le espulsioni e le radiazioni saranno proposte dall'Organo di Amministrazione con l'obbligo di delibera dell'Assemblea nella prima convocazione. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito)', il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Organo di Amministrazione.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno n. 1 mesi prima.

Art 7

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:-

l'Assemblea dei soci;

il Organo di Amministrazione;

il Comitato Scientifico (facoltativo)

l'Organo di Controllo

il Revisore legale dei Conti

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione nell'interesse dell'associazione.

Art 9

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 7 giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Organo di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Organo di Amministrazione;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Organo di Amministrazione;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Organo di Amministrazione come l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Organo di Amministrazione riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni del presente statuto (ex Art. 21 c.2 del C.C.);
- b) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento dell'associazione (ex Art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 10

Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

L'Organo di Amministrazione è composto da tre a sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori eleggono fra loro il Presidente ed il Vice-Presidente a maggioranza assoluta. Possono essere comunque revocati dall'Assemblea.

Provvede alla nomina di un segretario e di un tesoriere che potranno essere scelti anche tra i non soci con le funzioni determinate dall'Organo stesso. Tutti i membri del Organo di Amministrazione rimangono in carica tre anni, Essi sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli amministratori si riduca a meno di tre, l'intero Organo di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando oltre alle informazioni previste dal co. 6, art 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando che la rappresentanza è congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'associazione;
- c) affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Organo di Amministrazione o socie;
- d) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- e) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- f) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci ;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- h) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- i) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

j) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

k) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

m) nominare l'eventuale Direttore Generale e altre figure ritenute utili al funzionamento dell'associazione.

Possono essere eletti amministratori soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà degli Amministratori. In quest'ultimo caso, l'Organo dovrà riunirsi entro 15 giorni.

L'Organo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'Organo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno all'Organo di Amministrazione non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un amministratore a più di 3 (tre) riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. L'amministratore decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun amministratore decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti nelle ultime procedure di nomina. In caso di mancata presenza di lista di non eletti si provvederà alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

Di ogni delibera dell'Organo di Amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente dell'associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Organo di Amministrazione, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 12

Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D. Lgs. N. 11712017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art.14

Revisore legale di conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 c. 1 del D. Lgs. N. 11712017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art 15

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da soci e non soci, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente .

Il Comitato Scientifico esprime le indicazioni di carattere generale che appaiono utili al conseguimento delle finalità sociali, culturali dell'Associazione.

Si pronuncia sia in chiave locale sia in prospettiva regionale e nazionale ed esprime pareri relativamente alle iniziative e alle relazioni esterne dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto da un socio indicato dal Organo di Amministrazione e possono far parte persone distinte per particolari meriti su materie rientranti tra le finalità dell'Associazione

Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione.

Art 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione dell'Organo di Amministrazione;
 - c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
- Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.17

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Art 18

Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario -Tesoriere, e sottoposti al vaglio ed all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 20

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.